

LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI



Perché i nostri bambini siano protetti
il meglio possibile



L'Unione europea (UE) conta circa **80 milioni di bambini** di età inferiore a 14 anni e approssimativamente **2 000 aziende**, con oltre **100 000 dipendenti**, operanti direttamente nel settore dei giocattoli e dei giochi. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese (PMI).

Giochi e giocattoli sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un bambino. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori, gli organismi notificati e le autorità nazionali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza.

Fondamentale è assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente considerato lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.

Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positivamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'UE. La nuova **direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli rafforza** le disposizioni esecutive e sui nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini continuino a godere dei massimi livelli di protezione.


La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'UE, al fine di ridurre gli incidenti ad essi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine.

Oggi, i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli Stati Uniti, per le esportazioni, e l'Estremo Oriente, per le importazioni. Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi.

Questa scheda fa parte di una serie di schede volte a dare un quadro generale dei cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli adottata nel 2009. L'obiettivo di queste schede è fornire orientamento ai fabbricanti di giocattoli dell'UE per quanto concerne l'attuazione della direttiva del 2009. Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono ai fabbricanti.

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli rafforza il quadro regolamentare stabilito nella omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva nonché nuove procedure lungo la filiera della fornitura.

La direttiva del 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Le disposizioni generali della direttiva del 2009 si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2013 (periodo di transizione addizionale di due anni per quanto concerne le proprietà chimiche). Nella pratica questo significa che **i giocattoli che sono conformi al disposto della direttiva del 1988 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011 ovvero fino al 19 luglio 2013 nel caso di certe disposizioni in materia di sostanze chimiche.**





IL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL 2009 SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Il campo d'applicazione della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli figura all'articolo 2. Esso dà una definizione dei giocattoli e determina quindi se un prodotto rientri o meno nell'ambito di applicazione della direttiva:

«Prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni».

Rispetto alla direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli, l'unico elemento nuovo è dato dalla formulazione «*in modo esclusivo o meno*», che è stata aggiunta per indicare che il prodotto non dev'essere esclusivamente destinato a fini di gioco per essere considerato un giocattolo. Di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio, portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto).

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli riconosce l'esistenza di una «zona grigia» per la classificazione dei prodotti in quanto giocattoli. L'allegato I della direttiva del 2009 riporta un elenco non esaustivo di esempi di prodotti che non sono considerati giocattoli ma che potrebbero dar adito a confusione.

Inoltre la direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (articolo 2, paragrafo 2) elenca un certo numero di prodotti che rientrano nella definizione di giocattoli, ma sono tuttavia esclusi dal campo d'applicazione della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Si noti che la nuova definizione di giocattoli è stata concepita in modo da essere in linea con quelle che si ritengono essere le pratiche correnti dei fabbricanti di giocattoli.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ogni giocattolo destinato a essere immesso sul mercato è assoggettato a una procedura per la valutazione di conformità. Particolari sulla persona che deve espletare la procedura e sul modo in cui essa va effettuata sono riportati nella direttiva del 2009. Qui di seguito si fornisce una breve panoramica.

Obiettivo della valutazione di conformità

Obiettivo della procedura di valutazione di conformità è dimostrare al fabbricante e alle autorità pubbliche che un giocattolo immesso sul mercato è conforme alle prescrizioni legali della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Definizione della valutazione di conformità

Quella della valutazione di conformità è la procedura con cui un fabbricante stabilisce che il giocattolo da lui prodotto rispetta i requisiti di sicurezza applicabili in forza della direttiva. Il fabbricante deve applicare una delle due possibili procedure a seconda della natura del giocattolo.

1. Verifica da parte del fabbricante stesso

La verifica da parte del fabbricante stesso è possibile laddove vi siano norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo. In tali casi il fabbricante deve applicare le norme armonizzate esistenti ed assicurare che il giocattolo sia conforme alle stesse. Il fabbricante deve inoltre seguire la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. Il modulo A non prescrive l'intervento di un organismo notificato.



Fotolia©Iosif Szasz-Fabian

2. Verifica da parte di terzi

La verifica della conformità al tipo di cui al modulo B è spesso denominata «esame CE del tipo». L'esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui:

- *non vi siano norme armonizzate;*
- *le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante o lo siano state soltanto in parte;*
- *una o più norme armonizzate siano state pubblicate con una limitazione; oppure*
- *il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica da parte di terzi.*

In tali casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell'esame CE del tipo. In forza del modulo B l'organismo notificato esamina il progetto tecnico del giocattolo nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del giocattolo rispetta le prescrizioni della direttiva del 2009 TSD sulla sicurezza dei giocattoli e rilascia quindi un certificato dell'esame CE del tipo. Si noti che il modulo B riguarda esclusivamente la fase di progettazione, mentre il modulo C riguarda la fase di produzione e fa seguito al modulo B.

In forza del modulo C il fabbricante assicura la conformità del giocattolo al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili. Tale conformità è valutata alla luce del certificato di esame CE del tipo rilasciato in forza del modulo B. A differenza del modulo B, il modulo C non comporta il ricorso a un organismo notificato.

Differenza tra valutazione di sicurezza e valutazione di conformità.

Obiettivo della valutazione di sicurezza è identificare i pericoli che il giocattolo può eventualmente comportare e valutare la potenziale esposizione a tali pericoli. Questa procedura è obbligatoria in forza della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli e va espletata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato.

In generale la valutazione di sicurezza è elaborata prima di sottoporre il giocattolo alla pertinente procedura di valutazione della conformità (sebbene essa possa essere messa a punto in una fase successiva) e deve essere completata prima che il giocattolo sia immesso sul mercato.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Definizione di valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza impone al fabbricante di analizzare i pericoli che il giocattolo può presentare e di effettuare una stima della potenziale esposizione a tali pericoli. Tale procedura è obbligatoria in forza della direttiva del 2009 e deve essere espletata precedentemente all'immissione del giocattolo sul mercato.

Portata della valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza è di responsabilità del fabbricante e va effettuata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario. Essa deve riguardare i diversi pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare. L'elenco dei diversi requisiti che un fabbricante deve valutare in relazione a tali pericoli figura nell'allegato II della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Molti di questi requisiti sono insiti nelle norme armonizzate per la sicurezza dei giocattoli. Tuttavia, il fabbricante rimane assoggettato all'obbligo di accertare se vi siano carenze nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo. Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada applicata e quali opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test vadano adottati.

La valutazione della sicurezza va conservata dal fabbricante con la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.



AVVERTENZE

Regole generali

Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, il giocattolo deve essere corredato di avvertenze specifiche indicanti le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Inoltre, la parte B dell'allegato V della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli fa obbligo di fornire avvertimenti specifici per certe categorie di giocattoli.

Oltre alle disposizioni obbligatorie di cui alla direttiva del 2009, anche le norme armonizzate specificano le avvertenze che devono corredare certe categorie di giocattoli.

Sul suo territorio uno Stato membro può stabilire che gli avvertimenti siano scritti in una lingua o in lingue che possano essere facilmente comprese dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro.

Ubicazione delle avvertenze

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato.

Le avvertenze vanno apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio. Se del caso le avvertenze vanno riportate anche sulle istruzioni per l'uso.

Si noti che qualora un giocattolo sia venduto sfuso, senza confezione, le avvertenze vanno apposte sul giocattolo stesso. Il fatto di riportare le avvertenze soltanto su un espositore contenente diversi esemplari del giocattolo non è sufficiente per soddisfare i requisiti di cui alla direttiva del 2009.

Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le avvertenze specifiche di cui all'allegato V, parte B, della direttiva del 2009, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche in caso di acquisto online.



Avvertenze specifiche

Le restrizioni relative agli utilizzatori devono comprendere almeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità o le caratteristiche di cui deve disporre un utilizzatore per poter usare il giocattolo in modo sicuro (ad esempio, capacità di stare seduto senza l'aiuto di un adulto, peso massimo e minimo dell'utilizzatore, necessità di usare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto).

Gli operatori economici possono scegliere tra una frase di avvertimento o un pittogramma (o entrambi).



Avvertenza – Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi

In tutti i casi la formulazione della frase e/o il pittogramma devono essere preceduti dalla parola «avvertenza» o «avvertenze», a seconda dei casi.

L'avvertenza specifica «*Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni*» e il pittogramma di cui alla parte B dell'allegato V della direttiva del 2009 in relazione a bambini di meno di 3 anni non possono essere usati su giocattoli destinati a bambini di meno di 3 anni.

In linea più generale, le avvertenze specifiche previste per talune categorie di giocattoli non possono essere utilizzate qualora contraddicano l'uso al quale è destinato un giocattolo, determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche. Ove necessario la Commissione europea può proporre una formulazione determinata per le avvertenze specifiche di certe categorie di giocattoli.

RINTRACCIABILITÀ

Cosa recita la direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Ciascun fabbricante deve assicurare che il giocattolo da lui prodotto possa essere identificato. Ciò avviene apponendo un numero di tipo, di lotto, di serie/di modello oppure un altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo. Il giocattolo deve anche recare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante. L'indirizzo deve indicare un punto unico in cui il fabbricante può essere contattato.

Se le dimensioni o la natura del giocattolo non consentono al giocattolo di recare direttamente gli elementi identificativi e le informazioni del fabbricante, quest'ultimo deve fornire le prescritte informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. Si noti che il punto unico in cui è possibile contattare il fabbricante dev'essere un indirizzo stradale o una casella postale (un sito web non può essere considerato quale indirizzo di contatto).

Se un importatore immette un giocattolo sul mercato, anche il nome dell'importatore o il suo marchio commerciale o marchio registrato e il suo punto unico di contatto devono figurare sul giocattolo o, qualora ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

Opzioni aperte ai fabbricanti

I fabbricanti hanno facoltà di scegliere l'elemento che intendono usare su un giocattolo per permetterne l'identificazione, a condizione che ne sia assicurata la rintracciabilità.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quando un giocattolo è immesso sul mercato, il fabbricante deve redigere una dichiarazione CE di conformità. Così facendo egli certifica e assume la responsabilità per la conformità del giocattolo con i requisiti essenziali della direttiva del 2009.

Il fabbricante o il suo rappresentate autorizzato stabilito nell'UE devono conservare la dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

La dichiarazione di conformità è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o messo a disposizione.

La dichiarazione di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti della direttiva del 2009 e contiene almeno (per la struttura della dichiarazione si rinvia all'allegato III della direttiva del 2009):

- *il numero (unico) d'identificazione del giocattolo;*
- *il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate autorizzato;*
- *la frase «La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante»;*
- *l'oggetto della dichiarazione (compresa un'immagine a colori);*
- *il riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o il riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità;*
- *(se del caso) la dichiarazione che «l'organismo notificato... (denominazione, numero) ha effettuato... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato»;*
- *informazioni supplementari, come ad esempio la data, il luogo, la firma del fabbricante e la funzione del firmatario.*



Si noti che anche gli importatori devono conservare copia della dichiarazione di conformità del fabbricante per un periodo di dieci anni dopo l'immissione del giocattolo sul mercato.

La dichiarazione di conformità può fare riferimento a più di un giocattolo a patto che siano rispettate le disposizioni di cui sopra, ma vi è un obbligo di tenere continuamente aggiornata la dichiarazione di conformità ove fosse necessario introdurre cambiamenti.



FONTI D'INFORMAZIONE

http://ec.europa.eu/enterprise/toys/index.it_html

PER CONTATTARCI

INTL-REG-AGREEMENTS-TOYS@ec.europa.eu



TOY INDUSTRIES OF EUROPE

Boulevard de Waterloo, 36
1000 Bruxelles
www.tietoy.org



DIREZIONE GENERALE PER LE IMPRESE E L'INDUSTRIA

Rue Belliard, 100
1049 Bruxelles

http://ec.europa.eu/enterprise//index.it_html





Directorate-General for Enterprise and Industry

WE MEAN BUSINESS

Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale alcune disposizioni di tale testo.

ISBN 978-92-79-16865-9



9 789279 168659

